

**U. R. C. O. F. E. R.**

**AVVOCATURA  
EMILIANO - ROMAGNOLA**

**4**

**LUGLIO - SETTEMBRE 1979**

**(TRIMESTRALE)**

## SOMMARIO

Il problema della limitazione dell'accesso agli Albi - III . . . . .	49
« Noi e gli altri » - Il precario equilibrio fra lavoro e strutture dell'Ufficio di Conciliazione (Avv. Angelo Stagni) . . . . .	52
Per la Conferenza Nazionale della Giustizia (U.R.C.O.F.E.R.) . . . . .	54
Forme organizzative, attuali e future, dello studio professionale legale - I - (Avv. Giuseppe Giampaolo) . . . . .	58
La rivalutazione e il ping-pong della Cassazione (Avv. Corrado Sforza Fogliani) . . . . .	64
Aspetti problematici delle locazioni di « aziende alberghiere » (Dott. Proc. Sergio De Sio) . . . . .	65
Comunioni tacite familiari, impresa familiare e raccolta provinciale degli usi in Provincia di Ravenna (Avv. Lorenzo Bucchi) . . . . .	68
Sul contratto di lavoro dei dipendenti degli studi professionali (Avv. Raoul Comini) . . . . .	69
Certezza del diritto e speditezza dei giudizi nel Ducato di Parma e Piacenza - I - (Dott. Giuseppe Boselli) . . . . .	70

Il v  
trattati  
za ampi  
E' fr  
iscrivib  
paramet  
be pazz  
la garan

Con  
mento p  
mente a  
una grad  
citori » i  
Ma  
starelle  
dazione  
possano

In ve  
rispetto  
ratore, la  
te ad ese  
ampia ec  
semplice  
conditati  
seria obi  
non trov  
prio come  
cioè al s  
toria ».

Mi s  
di rilevar  
centrare  
dere con  
Oser  
tutti gli e  
« raccom  
gli iscriv  
radosso, t  
più di co  
che se st

La te  
ostacolo  
perchè su  
te di alcu  
popolazion

III°

*Il vero nodo del problema non è, credo, nel « se » e nel « perché » (aspetti trattati nei due precedenti scritti), sui quali tutto sommato il consenso è abbastanza ampio; il nodo è nel « come ».*

*E' fin troppo intuitivo che l'ovvia soluzione di predeterminare il numero degli iscrivibili esige un criterio selettivo; che deve trattarsi di criterio agganciato a parametri il più obiettivi e « giusti » possibile (l'ipotesi di un « sorteggio » sarebbe pazzesca); e che, di conseguenza, ciò che istintivamente si eleva a sospetto è la garanzia di obiettività del meccanismo che si immagini poter suggerire.*

*Condizionati dalle passate esperienze dell'Albo chiuso e dalla realtà dell'ordinamento professionale vigente, si è indotti a pensare ad una soluzione apparentemente assai semplice: il risultato dell'esame da procuratore legale si traduce in una graduatoria di promossi; se 20 sono gli iscrivibili all'Albo, risulteranno « vincitori » i primi 20 di quella graduatoria.*

*Ma poichè siamo nel Paese delle raccomandazioni, dei favoritismi, delle bustarelle (la verità è che siamo in un Paese povero e sovrappopolato: la raccomandazione è anche una forzata legittima difesa), è facile temere che i 20 « vincitori » possano essere non i più « bravi » ma i più « forti ».*

*In verità, se in questi sospetti si annida qualche riferimento od insinuazione rispetto all'attuale metodo di predisposizione e risoluzione dell'esame da procuratore, la reazione potrebbe essere, a scelta, l'una ed il suo contrario. A chi, forte ad esempio di diretta esperienza di commissario d'esame, volesse dare la più ampia ed onesta assicurazione di imparzialità, altri potrebbe obiettare con una semplice domanda: « perchè allora, se così è, ogni anno centinaia e centinaia di candidati vanno a sostenere l'esame nelle sedi del sud? » E comunque, altra più seria obiezione potrebbe scaturire dal fatto che — ammettendosi anche che oggi non trovi sfogo la « raccomandazione » — l'occasione nascerebbe domani, proprio come conseguenza di un effetto doppiamente rilevante dell'esame, quando cioè al suo superamento si aggiungesse la efficacia determinante della « graduatoria ».*

\* \* \*

*Mi si consenta tuttavia di insistere: se un sistema non va, se si ha ragione di rilevare che, così come è, produce pericoli e danni, bisogna cambiarlo; e concentrare piuttosto ogni sforzo per trovare la soluzione migliore, non per concludere con una sconfortata rassegnazione.*

*Oserei esprimermi con cinismo: se è proprio vero e proprio inevitabile che tutti gli esami ed i concorsi che si svolgono in Italia si muovono all'insegna della « raccomandazione » o peggio; ebbene, così sia: anche per la « graduatoria » degli iscrivibili agli Albi professionali! Spero tuttavia sia chiaro che questo è un paradosso, uno stratagemma dialettico per non arenarsi nelle secche di un fatalismo, più di comodo che razionale, teso soltanto a lasciare le cose come stanno. Anche se stanno male.*

\* \* \*

*La tesi dell'Albo chiuso (o meglio: limitatamente aperto) incontra un primo ostacolo nella quantificazione delle ammissioni. Ostacolo teoricamente debole perchè superabile sul piano delle proporzioni che potrebbero essere la risultante di alcune fondamentali componenti: numero degli affari giudiziari, entità della popolazione, ecc.*

*In pratica l'ostacolo si complicherebbe certamente. Quella proporzione dovrebbe essere individuata Albo per Albo (col pericolo di rendere poi arduo o addirittura impossibile un qualsiasi pur necessitato trasferimento dall'uno all'altro) oppure a livello distrettuale? O addirittura nazionale?*

*D'accordo, quesiti e dubbi possono essere tanti. Ma quando c'è la volontà, tutto si risolve. Diciamo, in poche parole, che anno per anno si dovrebbe prefissare il numero di iscrivibili per ciascuno degli Albi. Poi non sarà difficile pensare a correttivi e soluzioni subordinate (ad esempio: se Bologna può assorbire 20 iscrivibili e Rimini 5, e se il concorso è distrettuale, a Bologna si iscriveranno i primi 20 aventi la resistenza bolognese, a Rimini i primi 5 ivi residenti). Ancora: se durante l'anno gli iscritti diminuiscono, per cancellazioni volontarie, per decessi, per qualsiasi causa, si potranno « recuperare » i promossi che non erano risultati tra i « vincitori », sempre secondo la graduatoria del concorso di quello stesso anno.*

*Come ognuno intende, idee, soluzioni, ipotesi, suggerimenti, sono anche affidati alla fantasia; che non manca a nessuno.*

\* \* \*

*Ma quale Albo o per meglio dire, quale professione forense dovrebbe sopportare — anche e soprattutto per migliorare e farsi più decorosa — una minor pletera di iscritti?*

*Che senso ha proiettare in avanti una idea (no, forse più una « aspirazione ») quando non si è neppure in grado di immaginare dove andrà a cadere?*

*Ancora una volta (rispetto a quante altre? dieci, venti, cinquanta?) si sta discutendo in alto loco, proprio in questo periodo, di riforma dell'ordinamento forense. E contemporaneamente, di attuazione del dettato costituzionale sulla difesa dei non abbienti.*

*Ritenere svincolato da questi problemi quello della (eventuale) limitazione dell'accesso agli Albi, sarebbe errore imperdonabile. Non foss'altro perché anche qui le idee, le prospettive, le soluzioni, si intrecciano indissolubilmente.*

*Riprendiamo un esempio già accennato in apertura di questi scritti: sembra destinata a scomparire qualsiasi distinzione fra l'Albo (e relativo esercizio professionale) dei procuratori legali ed Albo degli avvocati. Soluzione tipicamente e, credo, esclusivamente italiana. Del resto (fermo che di ciò ed altro, attinente alla programmata riforma, la nostra Avvocatura non mancherà di occuparsi partitamente) quale altra più intelligente e salutare soluzione ci si può attendere, in un Paese nel quale all'appiattimento più totale sono arrivati già anche i magistrati?*

*Ebbene, limitare, in ipotesi, l'accesso all'Albo degli avvocati (e all'interno di questo, l'accesso all'Albo dei c.d. « cassazionisti ») avrebbe un senso ed un valore se per contro analoga limitazione si potesse escludere per l'Albo dei procuratori legali; ben'inteso, a condizione di una radicale distinzione fra le due professioni, sì che non si conservasse l'attuale assurda confusione che consente all'avvocato di rimanere iscritto all'Albo dei procuratori, e non l'inverso.*

*Ne deriverebbe: a) libera iscrizione all'Albo dei procuratori per chi superasse il relativo esame; b) limitato accesso all'Albo degli avvocati, riservato ai « vincitori » (per graduatoria) del relativo ed obbligatorio concorso; c) idem per l'Albo delle magistrature superiori.*

*Quid per la difesa dei non abbienti? Dipende. Se dovrà essere affidata ai liberi professionisti, con retribuzione a carico dello Stato volta per volta, potrebbe essere appannaggio dei soli procuratori, perché più numerosi. Se si vorrà istituire un Albo apposito, definibile del « difensore pubblico » o di Stato (una specie di pun-*

to d'incontro tra la figura del Pubblico Ministero e l'Avvocatura dello Stato), anche qui sarebbe giusto ed inevitabile pensare ad un Albo « chiuso », cui accedere per concorso.

\* \* \*

*Idee, immagini, aspirazioni...*

*Ve ne sono di migliori, sicuramente.*

*Discutiamone, se volete.*

*L'importante (questo almeno ci dovrebbe trovare concordi) è partire da un punto fermo per tendere a ribadirlo e consolidarlo: l'esercizio professionale (di qualsiasi professione) è un servizio sociale. Se alla società si offre un melius, la società stessa migliora.*

*La giustizia è indissociabile da una buona società. E la giustizia buona la fanno anche i buoni avvocati.*

*No, questa non è retorica. E' verità.*

a. m.

**IL PRECARIO EQUILIBRIO FRA LAVORO E STRUTTURE DELL'UFFICIO  
DI CONCILIAZIONE**

Ancor prima che la Legge 27-7-1978 n. 392 (« equo canone ») venisse approvata dal Parlamento, l'Ufficio di Conciliazione di Bologna visse momenti che potremmo dire angosciosi.

Secondo il testo della legge, infatti, sarebbero state attribuite alla competenza del Giudice Conciliatore tutte le cause di « recesso del locatore » e tutte quelle di « determinazione del canone » (queste ultime precedute dall'obbligatorio tentativo di conciliazione) relative a rapporti di locazione la cui corrisposta annua non superasse le L. 600.000.

Un Ufficio Giudiziario di esile struttura, e per di più da alcuni anni abituato ad un modesto lavoro, quale gli era riservato da una competenza per valore rimasta ferma, sin dal 1966, alle L. 50.000, in che modo, si temeva allora, avrebbe potuto fronteggiare l'urto improvviso di migliaia di nuove cause, quante se ne prevedevano soprattutto in materia di determinazione del canone?

E come il personale di Cancelleria, e la maggioranza degli stessi Giudici si sarebbe rapidamente uniformata, nella trattazione delle cause, al più celere ma anche più rigoroso rito delle controversie di lavoro, trapiantato in quelle di locazione?

E come, infine, sarebbe stato possibile svolgere una mole di lavoro tanto accresciuta in angusti locali, quali sono quelli della attuale sede di Via Barberia?

Vennero ovviamente avanzate ripetute richieste di potenziamento dell'Ufficio, in particolare al Comune di Bologna. Ma si constatò subito che per dare una risposta positiva agli interrogativi suddetti era indispensabile una immediata riorganizzazione interna dell'Ufficio, col personale e coi mezzi di cui disponeva. Il che fu fatto, attraverso riunioni collegiali di tutti i Giudici, e mediante una adeguata preparazione dei Cancellieri, attuata in collaborazione coi Giudici stessi, sulle nuove norme processuali da osservare.

Giunsero quindi anche i « rinforzi ». Grazie alla collaborazione ed all'interessamento della Pretura e del Comune di Bologna, i Vice Giudici Conciliatori sono stati aumentati, mediante nuove nomine celermente deliberate, da 20 a 24, i Cancellieri sono cresciuti di una unità (da 6 a 7), l'organico dei Messi è stato ricostituito, l'Ufficio è stato fornito di tutta la documentazione relativa alla ripartizione in zone del territorio comunale (art. 18 della Legge) e, ad eliminazione di una lacuna da tempo avvertita, è stato dotato di macchine calcolatrici e fotocopiatrici di moderno e rapido funzionamento.

Tuttavia queste previdenze si sarebbero rivelate ancora insufficienti ove le previsioni della vigilia, circa il numero delle cause, si fossero in tutto avverate.

Fortunamente infatti (e per ragioni che sembrano identificarsi nell'intervento filtrante di Sindacati, Associazione di categoria, Enti ed anche privati liberi professionisti dedicatisi a questa attività) le controversie relative alla determinazione del canone, portate davanti al Giudice Conciliatore, sono state, sinora, in numero pressoché insignificante.

Elevato, invece, il numero delle cause di recesso del locatore, che tuttora si mantiene su una costante media giornaliera.

Potranno essere interessanti alcuni dati statistici.

Nell'intero periodo dall'entrata in vigore della legge n. 392 al 31 ottobre 1979 sono state iscritte a ruolo 956 cause di recesso del locatore (di cui 759 nel periodo dall'1-1 al 31-10-1979).

Di tali cause, 240 sono state decise con sentenza, 261 esaurite con verbale di conciliazione giudiziale, 18 esaurite con ordinanze di vario tipo, 19 sospese in attesa di decisione della Corte Costituzionale, 107 cancellate dal ruolo per abbandono delle parti, ed infine 311 sono ancora in corso.

Quanto ai tentativi obbligatori di conciliazione, sono stati iscritti a ruolo nel medesimo sopra indicato periodo 186 ricorsi, di cui 60 definiti con verbale di conciliazione.

Le cause relative alla determinazione del canone sono state, sempre nel medesimo periodo, solamente tre.

L'elevato numero di cause di recesso del locatore, in rapporto — beninteso — alle capacità di assorbimento dell'Ufficio, appare ancor più evidente ove si consideri che davanti alla Pretura di Bologna, benché il mandamento comprenda, oltre la stessa Bologna, altri trenta Comuni, sono state iscritte a ruolo, nell'ugual periodo di tempo, 526 cause di recesso del locatore, e cioè il 45% in meno di quelle promosse davanti all'Ufficio di Conciliazione.

\* \* \*

Pur se l'« ondata di piena » viene arginata, con risultati nel complesso accettabili, mediante spirito di sacrificio e senso di responsabilità (nessuno dei Giudici, nonostante l'accresciuto impegno, ha rifiutato il reincarico per il triennio 1980/82 e nessuno dei Cancellieri si sottrae a prolungamenti dell'orario di lavoro), tuttavia restano ancora problemi da risolvere, primo fra tutti quello, già segnalato all'Amministrazione Comunale, della sede dell'Ufficio.

I locali di Via Barberia sono largamente insufficienti, nonostante gli adattamenti ed i restringimenti attuati. Una sala di udienza è di passaggio per l'accesso ad altri vani, mancano almeno due locali per la Cancelleria ed altrettanti per i Messi, mancano vani d'archivio e di attesa.

Le cause di recesso del locatore, sia per la presenza simultanea delle parti e dei testimoni, sia perché le parti stesse sono sovente accompagnate da familiari, raccolgono nell'ufficio di Conciliazione un affollamento che impedisce l'indisturbato svolgimento delle udienze.

Pertanto un ulteriore aumento, anche se minimo, degli affari contenziosi, provocherebbe una impossibilità di funzionamento dell'Ufficio.

Occorrerebbero infatti altri Giudici ed altri Cancellieri e Messi, ma non vi sarebbe lo spazio materiale nel quale essi possano svolgere il loro lavoro.

In tale situazione il progettato aumento della competenza per valore del Giudice Conciliatore, anche se contenuto in limiti più ristretti di quelli previsti (ad esempio nella sola rivalutazione delle L. 50.000 fissate nel 1966) provocherebbe, in breve tempo, il completamento disfunzionamento dell'Ufficio di Bologna.

Di fronte a questa prospettiva le soluzioni del problema della sede appare quindi indilazionabile. E ciò a prescindere dalle questioni, che meritano approfondito esame ma che esulano dallo scopo di queste note, relative alla ristrutturazione degli Uffici di Conciliazione in concomitanza dell'aumento della competenza.

A conclusione di queste osservazioni sul funzionamento dell'Ufficio di Conciliazione di Bologna, chi scrive si augura che i superiori Uffici Giudiziari ed il Comune di Bologna intervengano tempestivamente per il superamento degli indicati problemi.

**Avv. Angelo Stagni**  
*dirigente l'Ufficio di Conciliazione  
di Bologna*

*L'Unione regionale dei Consigli degli Ordini forensi dell'Emilia-Romagna vuole con questo documento recare il proprio contributo alla realizzazione di un'iniziativa per la quale l'avvocatura italiana da anni si batte in unità di intenti. L'iniziativa ha ricevuto lusinghieri apprezzamenti, ma nei due anni trascorsi dal Congresso nazionale giuridico forense dell'Aquila nulla è stato fatto per realizzarla concretamente, nonostante sollecitazioni ed inviti reiterati del Consiglio nazionale forense. Convinta che le mozioni generiche, ancorché animate dalle più generose intenzioni, non servono a modificare i gravi problemi aperti nel corpo della giustizia e dello stesso Stato, l'Unione regionale dei Consigli degli Ordini forensi dell'Emilia-Romagna formula una proposta di possibile lavoro che valga a tradurre finalmente in atto la comune aspirazione degli avvocati per una Conferenza nazionale della giustizia, alla quale la classe forense sa di poter e dovere portare una voce ed un'esperienza insostituibili.*

**IL PRESIDENTE**  
**Avv. Argo Venturoli**

### 1. - I precedenti

La proposta di convocare una Conferenza nazionale della giustizia viene formulata, seguendo un'indicazione del Prof. Enrico Redenti, per la prima volta dall'Ordine forense di Bologna. Nel 1965 viene portata al Congresso naz. forense di Milano che la approva; ma resta senza pratico seguito. Gli Ordini dell'Emilia-Romagna la tengono viva, e la ripetono nei successivi Congressi forensi. Tuttavia, solo a quello di Perugia (1973) la proposta, nuovamente approvata, trova nel Ministro Zagari un interesse che però non fa in tempo a concretarsi. Il Congresso di Catania (1975) la ripete, ed infine quello dell'Aquila (1977) con un voto memorabile chiede al Ministro di convocare la Conferenza « a tempi brevi, in confronto e in dibattito con tutte le forze sociali, politiche e culturali ». Il Ministro Bonifacio dimostra il proprio apprezzamento per il taglio ed il contenuto della proposta, che viene ribadita in ordini del giorno del C.N.F., dell'Unione delle Curie, e dell'Unione regionale Ordini dell'Emilia e Romagna, la quale indica Bologna come sede per la Conferenza.

### 2.- Perché la Conferenza nazionale

La crisi della giustizia è anche crisi di coordinamento, difetto di comunicazione fra tutti i corpi e le istituzioni coinvolte dalla vita della giustizia, infine mancanza di un disegno politico a largo respiro. Il funzionamento e la credibilità della giustizia diminuiscono di anno in anno, e tuttavia inadempienze costituzionali come la mancanza di un nuovo ordinamento giudiziario, di una legge per il patrocinio dei non abbienti, ristagnano senza concreti sbocchi. Le componenti della vita giudiziaria — magistratura, avvocatura, ausiliari — premono su governo e legislatori perché si ponga rimedio a singole situazioni di maggior pregiudizio: col risultato di interventi e progetti settoriali, privi di un chiaro filo conduttore, talora adottati alla giornata, sotto la spinta emotiva di eventi drammatici, o di pressioni di categoria.

Il difetto di disegno politico generale è d'altra parte il risultato anche dell'insufficiente o inesistente partecipazione delle diverse componenti della vita giudiziaria ad un dibattito globale, che coinvolga tutta la società civile. Vi è scarsa o nulla comunicazione tra gli stessi « addetti ai lavori »: Procuratori Generali, Associazione Magistrati, Ordini forensi, Sindacati forensi, rappresentanze delle categorie ausiliarie, Commissioni parlamentari, Ministero, battono ciascuno la propria

strada, con incontri rari e poco fecondi. Si manifesta e cresce una grave tensione tra i poteri giudiziario e legislativo, che si trovano ad agire di fatto come poteri contrapposti. Le diagnosi divergono, anche se tutti si trovano concordi nel ritenere che la giustizia sia avviata alla paralisi. Fuori dal mondo degli addetti, il mondo più grande degli utenti — i cittadini — attende che le sue esigenze di giustizia siano appagate, e manifesta sempre più chiaramente la sua insoddisfazione.

La Conferenza nazionale nasce dalla ormai indilazionabile necessità di confrontare tutte le diverse posizioni, per trovare un principio di sintesi che valga ad allentare le pericolose tensioni interne ed esterne indotte dalla crisi della giustizia.

### **3. - Che cosa deve essere la Conferenza**

Un incontro paritario, sinora mai verificatosi, per la ricerca comune dei termini reali della crisi. Il difetto di comunicazione e di partecipazione allontana dalla coscienza della realtà. Un confronto aperto deve contrastare questo processo di distacco, che finisce per attentare alla stessa vitalità delle istituzioni.

Gli strumenti degli addetti ai lavori sono indispensabili, ma non sufficienti: tutte le forze operanti nella società civile hanno titolo a denunciare le ragioni delle loro insoddisfazioni, a indicare senso e contenuti delle loro attese. Le tecniche del diritto che si fa e del diritto che si applica devono essere rivolte alla soluzione dei problemi concreti che la società pone. La conoscenza sistematica, completa, finalmente organica, di questi problemi è il primissimo fine della Conferenza. Si tratta di fare un inventario non illuministicamente (o paternalisticamente) calato dall'alto, ma costruito in concorso con tutti coloro che possono apportare indicazioni utili; **l'inventario dei mali** di cui soffre non la giustizia, ma la società di un Paese con la giustizia dissestata.

In questa prima finalità di « analisi conoscitiva » la Conferenza gioca un ruolo veramente unico di collaborazione col legislatore ed il governo mettendo a loro disposizione una serie di dati ed esperienze su cui soltanto può costruirsi una giusta ed informata volontà politica. Solo la disponibilità di dati scaturiti da un generale ed articolato dibattito può fondare un organico disegno di rinnovamento, e far giustizia degli interventi per leggi e novelle prive di coordinamento.

La seconda finalità è quella di raccogliere le più ampie indicazioni sul programma da affrontare, sulle priorità operative, sulle metodologie da adottare. Gli specifici punti del programma non potranno che essere elaborati nel dibattito.

### **4. - Che cosa la Conferenza non deve essere**

Un incontro di tecnici, su temi dettati in partenza. Un insieme di interventi riservati a forze predeterminate; un tavolo di oratori « omologati », davanti ad una platea di invitati autorizzati ad udire.

Una Conferenza che ripeta questi stanchi moduli di « tavole rotonde » ormai consuete non serve a niente, ed è fallita in partenza. Una scelta preventiva di relatori, di temi, di comunicazioni può essere solo il risultato di un'organizzazione che fin dai suoi primi passi coinvolga tutte le forze interessate alla Conferenza. Ciò non esclude che i « tecnici » possano, per praticità di lavoro, proporre inizialmente delle ipotesi di lavoro, da verificare in comune.

Qualsiasi « regia » che si voglia dare alla Conferenza, anche con le migliori intenzioni, non può che devitalizzarla. La Conferenza non può essere una serie di belle lezioni, se vuole riuscire un serio consulto al capezzale di un malato grave, e più in generale, un appello alla corresponsabilità della società in tutte le sue articolazioni.

## 5. - I soggetti della Conferenza

Il Ministro Bonifacio agli avvocati radunati all'Aquila in Congresso nazionale raccomandò (settembre 1977) di non appendere fuori dalla porta il cartello « riservato agli addetti ai lavori ». Il senso della Conferenza è esattamente questo.

Vi sono temi « interni » e strutturali che evidentemente possono essere meglio conosciuti e trattati da chi vive dal di dentro la vita della giustizia. Ma i temi e le scadenze probabilmente più importanti sono quelli proiettati all'esterno: per questo la partecipazione delle « forze politiche, sociali e culturali » è essenziale, fin dalle prime battute della Conferenza, fin dalla impostazione delle tematiche, e dalla scelta dei metodi di lavoro.

Magistratura, avvocatura, ausiliari, forze politiche e istituzionali, sindacati, organizzazioni economiche, Università, istituzioni comunitarie, hanno pari diritto a portare il loro contributo per la soluzione di una crisi che riguarda lo Stato. Ed è pari interesse, per il governo, conoscere i loro rispettivi apporti.

La presenza del Ministro non è solo quella del promotore della Conferenza, ma quella del naturale destinatario dei risultati di essa. Perciò i rappresentanti ministeriali dovranno essere presenti ad ogni livello di dibattito, e al Ministro spetterà trarre le conclusioni del lavoro compiuto.

## 6. - Metodo di lavoro

Per un risultato che deve essere collettivo nessuno può, da solo, presumere di sapere interpretare a priori idee e propositi degli altri partners. La fissazione del metodo non può pertanto essere se non la sintesi delle diverse volontà.

Sono necessarie due distinte fasi:

- 1°) formulazione di un testo base, da valere come ipotesi di lavoro, che individui gli oggetti di fondo della Conferenza; diffusione del testo a tutte le forze che dovranno intervenire, e raccolta di proposte, suggerimenti, contributi; formulazione definitiva del piano di lavoro e del programma, e costituzione di un comitato di lavoro permanente;
- 2°) fase di organizzazione specifica.

Nella prima fase, presso il Ministero dovranno riunirsi le rappresentanze della Magistratura e della Avvocatura, cui spetterà di formulare la prima ipotesi di lavoro.

Nella seconda fase, dopo che si saranno raccolte le indicazioni delle altre forze politiche, sociali e culturali, opererà il comitato di lavoro, pur tenendo presente l'esigenza di non dar luogo ad organi troppo numerosi che, o restano sulla carta, o finiscono per delegare la loro attività ad una minoranza.

Precedente interessante; la Conferenza nazionale della cooperazione, promossa dal Ministro Anselmi nel 1977.

## 7. - Luogo e tempo

E' stata fin dall'inizio resa nota al Ministro Bonifacio l'istanza degli Ordini emiliano-romagnoli promotori dell'iniziativa, perché la Conferenza sia convocata a Bologna.

L'alta tradizione giuridica della città, la possibilità di concentrare il lavoro, di utilizzare Ordini e giovani studiosi che già da anni hanno privilegiato questo problema, la disponibilità di modernissime e sofisticate attrezzature nel Palazzo della Cultura che è oggi una delle strutture più avanzate per convegni, infine l'intento di rendere anche omaggio alla grande memoria di Enrico Redenti, giustificano — fuori di ogni vana questione di « primogenitura » — la candidatura di Bologna che ai partecipanti offrirebbe la più calda ospitalità.

Te  
presen  
chiede  
nisteri  
In  
re l'ip  
do, il  
teriali  
E cons  
tutti g  
l'inizio

## 8. - Or

Se  
numero  
Un  
la relaz  
No  
il corpo  
to infor

## 9. - Sci

- 1) La
- 2) Par  
la  
for  
der
- 3) Pre
- 4) Cor  
zior  
che
- 5) Def  
a =  
  
b =

6) Cos

7) Defi

8) Ass

9) Stud

10) Prep

11) Con

Tempi: l'inizio della prima fase, con la riunione pre-organizzativa delle rappresentanze della magistratura e dell'avvocatura presso il Ministero, dovrebbe richiedere non oltre tre mesi e coincidere con l'annuncio ufficiale dell'iniziativa ministeriale.

In seguito, entro quindici giorni tutte le forze interessate dovrebbero ricevere l'ipotesi di lavoro, ed entro trenta giorni inviare le proprie proposte. In tal modo, il programma definitivo potrà essere licenziato entro sessanta giorni e i materiali di base (relazioni, testi) potranno essere distribuiti entro novanta giorni. E considerato il tempo necessario per un adeguato studio e per la preparazione di tutti gli interventi, la Conferenza dovrebbe avere luogo entro otto-nove mesi dall'inizio dell'attività organizzativa.

## 8. - Ordine dei lavori

Sessione generale all'inizio; poi subito inizio dei lavori per commissioni, in numero adeguato ai temi. Necessario pluralismo delle commissioni.

Un ufficio centrale di coordinamento deve essere posto in grado di preparare la relazione di sintesi da sottoporre al Ministro.

Non è nei compiti della Conferenza di votare mozioni od ordini del giorno: il corpo delle indicazioni formulate dalle commissioni deve costituire lo strumento informativo sinottico per il governo.

## 9. - Schema riassuntivo

- 1) La Conferenza è promossa dal Ministro per la giustizia.
- 2) Partecipano alla sua organizzazione le forze rappresentative e istituzionali della magistratura (C.S.M., associazioni) e della avvocatura (Consiglio nazionale forense, Cassa nazionale previdenza Avvocati, Unione delle curie, Ordini, Federazioni Sindacati).
- 3) Pre-riunione organizzativa tra queste rappresentanze.
- 4) Comunicazione del programma di massima alle forze politiche (partiti, Istituzioni), sociali (sindacati, confederazioni economiche), culturali (Università) che interverranno alla Conferenza.
- 5) Definizione dell'oggetto:
  - a = **analisi:** crisi legislativa,  
crisi di struttura,  
gli ordinamenti fondamentali,  
situazione comparativa con l'Europa
  - b = **programma:** linee di intervento,  
adeguamento alla Costituzione,  
giustizia e stato,  
giustizia e società civile,  
l'evoluzione verso gli anni '80 e '90.
- 6) Costituzione di un comitato permanente.
- 7) Definizione della struttura della Conferenza (luogo, durata, articolazione).
- 8) Assegnazione temi e relazioni.
- 9) Studio tempi e metodi.
- 10) Preparazione e diffusione materiale.
- 11) Convocazione.

La crisi progressiva in cui si svolge l'esercizio professionale dell'avvocatura in Italia, comporta la necessità di una seria riflessione, fra l'altro, oltre che sul ruolo dell'avvocato nella società in trasformazione, anche su alcuni aspetti « aziendalistici » dello studio legale.

Trascurerò, anche per questioni di spazio, la problematica sul ruolo dell'avvocato (1), per soffermarmi piuttosto sul secondo degli aspetti sopra ricordati, cioè su alcuni problemi di « ristrutturazione aziendale » dello studio legale, tenendo fermi alcuni presupposti indispensabili che sono i seguenti:

a) l'esigenza di ristrutturazione organizzativa dello studio professionale nasce dalla domanda di un nuovo prodotto di mediazione giuridica; si deve sviluppare tenendo presente il nuovo ruolo dell'avvocato nella società italiana in trasformazione; deve muoversi tenendo presente il soddisfacimento prioritario di quelle domande di giustizia che servono a promuovere la realizzazione del disegno costituzionale;

b) il problema della sopravvivenza della professione libera, in rapporto alle esigenze sopra espresse, non può essere risolto miracolosamente con soluzioni di organizzazione interna o meramente aziendalistiche, essendo questo solo uno degli aspetti, anche se molto importante di più vasti problemi che investono l'intero ruolo del ceto medio, la cui capacità di iniziativa è una delle principali risorse di cui dispone il paese, iniziativa che va incanalata in un impegno civile e morale di unità con le più larghe masse di lavoratori.

Fatte queste premesse di ordine generale e chiariti i limiti dell'importanza di una ricerca sulla organizzazione interna dello studio legale, si può passare ad un esame delle forme possibili di esercizio della professione legale esistenti ed auspicabili de iure condendo.

Tali forme sono:

- 1) l'associazione di professionisti;
- 2) la società professionale;
- 3) lo studio individuale libero-professionale;
- 4) lo studio individuale libero-professionale con monocomittenza pubblica o parapubblica;

### 1) L'associazione fra professionisti

La vigente legge 23-11-39 n. 1815 consente l'esercizio della professione in studi associati, fermo restando però il rapporto interpersonale fra cliente e avvocato e la responsabilità personale di questo. Questa forma ha trovato un ulteriore riconoscimento legislativo recente dalla legislazione fiscale (D.P.R. 633/72) che ha previsto ai fini dell'I.V.A. le prestazioni di servizio rese da società o associazioni previste da artisti e professionisti.

L'associazione ha trovato scarsa fortuna nella pratica attuazione, così come le altre forme parassocitative possibili. Fra queste, è da ricordare l'associazione in partecipazione secondo lo schema dell'art. 2548 e seg. C.C., in cui il professioni-

(1) Per un approfondimento di questo tema può vedersi: G. DONDONA, Relazione al Congresso Naz. Giur. For. di Cagliari del 1971; G. P.P. PRANDSTRALLER, Inchiesta sociologica sull'avvocatura, ivi; TREVES, La sociologia del diritto (spec. pp. 251 ss. sulle esperienze dell'avvocatura negli U.S.A.); R. ORIANI, voce Avvocati (dir. comp.), in Enc. d. Dir. (spec. pp. 667 ss. per una interessante informazione comparata).

sta, tito  
alla ges  
Il lir  
Società  
ste parol  
« Se si t  
« vizi e  
« gibile,  
« di sudd  
« di orga  
« perfezio  
« meglio  
« che cia  
« clienti  
« limite c  
« mento  
« bilità d  
« le spes  
« migliore  
« que un  
« In r  
« sità di  
« ro d'eq  
« giovani,  
« può ass  
Con l  
voco ra  
sua asser  
Con l'ass  
voco ch  
(mentre  
difesa), d  
stinate ad  
dal rappo  
una « équ  
a mezzo  
dato ad u  
Con l  
la clientel  
tire un co  
riera con  
Si por  
ressati pr  
zazione s  
L'obie  
cie divers  
ne del ter  
zazione sc  
nelle vicer  
per valuta  
compartec  
Ciò con  
tra civilist  
fessionale.

sta, titolare dello studio, associa a sè un altro professionista il quale collabora alla gestione dello studio e riceve una parte delle entrate.

Il limite delle associazioni fu posto chiaramente in luce dallo Smuraglia (Le Società di Professionisti, in Rivista delle Società, Giuffrè, 1970, pag. 10), con queste parole che mantengono la loro attualità:

« Se si tratta di fare associazioni di professionisti, con messa in comune di servizi e ripartizioni delle spese bisogna riconoscere che un obiettivo è raggiungibile, ma non gli altri di cui si dirà in appresso. Può cioè ottenersi il risultato di suddividere le spese tra gli associati, diminuendo gli oneri, nonché quello di organizzare meglio i servizi generali, adottando strumenti più moderni e più perfezionati. Si può anche pensare ad altri vantaggi quale quello di organizzare meglio la biblioteca ed avviare una forma stabile di collaborazione. Ma il fatto che ciascuno degli associati continua svolgere il proprio lavoro, ad avere dei clienti suoi propri ed a conseguire entrate autonome, finisce per costituire un limite obiettivo, restringendo quindi la possibilità di concreto ed ammodernamento delle professioni. In molti casi, d'altronde, è perfino discutibile la possibilità di ridurre le spese che, anzi dai dati in nostro possesso, risulterebbe che le spese generali non diminuiscono, almeno nei casi in cui si proceda ad una migliore e più razionale organizzazione del lavoro (che poi costituisce comunque un vantaggio anche se indirettamente, economico).

« In realtà il problema è più vasto e consiste fundamentalmente nella necessità di raggiungere obiettivi ben diversamente consistenti e precisamente: lavoro d'equipe, specializzazione, fungibilità fra i soci, formazione professionale dei giovani, sicurezza, obiettivi questi che... solo una struttura veramente efficiente può assicurare ».

Con l'associazione non si risolve, peraltro, il problema dato dal fatto che l'avvocato rappresenta ed assiste la parte personalmente, con la conseguenza che la sua assenza per malattia mette in crisi il suo personale rapporto con il cliente. Con l'associazione non si risolve il problema che si verifica con la morte dell'avvocato che incide non tanto per la conseguente interruzione del processo civile (mentre nessuna rilevanza ha nel processo penale, con buona pace del diritto di difesa), quanto per la totale dissoluzione dello studio. Queste difficoltà sono destinate ad incidere sull'efficienza che impone una prestazione del tutto svincolata dal rapporto personalmente fiduciario e miglior risposta nel rapporto fiduciario ad una « équipe » che sarà in grado di conquistare prestigio collettivo ed individuale a mezzo della collaudata efficienza che darà al cliente coscienza di essersi affidato ad un'organizzazione competente e sicura.

Con l'associazione non si risolve il problema della commercializzazione della clientela che in una società assume una caratteristica rilevante, tale da consentire un consistente reddito professionale all'avvocato al declino della sua carriera con la cessione della quota ai successori.

Si potrebbe obiettare che gli avvocati penalisti potrebbero non essere interessati proprio per il particolare tipo del loro esercizio professionale alla organizzazione societaria della professione.

L'obiezione è superabile se si considera il penalista non come avvocato di specie diversa, che deve rimanere isolato, ma come avvocato nella piena definizione del termine, la cui specializzazione si inserisce perfettamente in una organizzazione societaria completa. Basti pensare a tutti i possibili aspetti penalistici nelle vicende di una impresa moderna (industria, banca, ente pubblico, sindacato) per valutare l'importanza del penalista, consulente o patrono, come fondamentale compartecipe di una società professionale.

Ciò consentirebbe oltretutto di attuare quella che oggi è la netta separazione tra civilisti e penalisti, ciascuno solitario nell'ambito del suo microcosmo professionale.

Ma si aggiunga che anche il penalista ha prospettive professionali del tutto nuove nella riforma del processo penale.

Qui il difensore sarà parte attiva fin dall'inizio dell'istruttoria dovendo partecipare alla medesima formazione delle prove con poteri di impulso processuale.

Sotto l'aspetto deontologico poi si può rilevare come l'osservanza delle norme della correttezza professionale rimanga inalterata nella misura in cui il controllo deontologico venga esercitato non più sui singoli avvocati ma sulla società e i suoi esponenti.

L'esercizio impersonale della professione è in sostanza già realizzato di fatto dall'Avvocatura dello Stato e non si vede per quale motivo proprio l'Avvocatura possa rappresentare lo Stato o altri Enti pubblici, impersonalmente in un processo, e ciò non possa essere consentito ad una organizzazione di avvocati liberi, strutturati in forma societaria.

## 2) La società professionale

Da quanto sopra esposto appare già chiara la tendenza a preferire l'organizzazione societaria a quella meramente associativa. E' ovvio che la tendenza espressa non è il risultato di preferenze personali che qui non hanno alcun rilievo, ma di obiettive esigenze.

Alcune considerazioni tratte fedelmente dal fondamentale scritto dell'Avv. Dondona al Congresso di Cagliari, già citato, vanno qui ribadite.

La Società rispetto alla associazione consente il raggiungimento di obiettivi più importanti e determinanti che possono essere così esemplificati:

a) **il lavoro collegiale** che determina la necessità di una reciproca consultazione come dato costante del lavoro stesso è in grado di sviluppare e quindi elevare il livello tecnico e culturale delle prestazioni professionali e quindi dei partners.

b) **La specializzazione** consente di far fronte alla complessità della domanda da parte dei clienti, ma deve manifestarsi in misura tale da consentire la fungibilità tra i soci e quindi nell'ambito di specializzazioni almeno affini. La fungibilità così è in grado di realizzare per l'avvocato-socio, quel recupero di libertà che oggi gli è interdetto da una professione che lo costringe al posto di lavoro ben oltre le 8 ore, che sovente impedisce il riposo settimanale e le ferie. Ma oltre ciò la fungibilità è in grado di offrire all'avvocato la possibilità di dedicare un maggior tempo, anche nell'interesse dello studio, ad attività di carattere socio-culturale.

La partecipazione, infatti, a congressi, conferenze, dibattiti, alla stessa attività politica è fatto non solo di individuale importanza, ma contribuisce con l'elevazione culturale ad elevare lo stesso prestigio sociale dalla professione oggi scarsamente considerata sia in sede politica, sia dall'opinione pubblica.

La fungibilità permetterebbe inoltre di « distaccare », per tempi limitati, l'avvocato-socio per forme di partecipazione democratica altrimenti, di fatto, irrealizzabili. Parlo della partecipazione al Consiglio Superiore della Magistratura, oggi possibile, ma mi riferisco anche ad un'auspicabile partecipazione di diritto negli istituendi Consigli Giudiziari Regionali. La partecipazione a queste organizzazioni presupporrebbe un impegno a tempo pieno, per un certo numero di anni. Quale avvocato oggi, se non alla fine della carriera potrebbe permettersi di chiudere il proprio studio, perdere la propria clientela e... riaprire dopo anni ripartendo da zero? L'esistenza di una società invece, risolverebbe il problema, dovendosi risolvere solo il problema di eventuali incompatibilità con opportune garanzie.

c) **La sicurezza** è fatto di estrema importanza sia come momento economico sia come momento di libertà. Come può essere infatti considerata « libera » una professione che offre un sistema previdenziale e pensionistico assolutamente carente, e dove non è lecito ammalarsi poiché una assenza prolungata provoca la pa-

ralisi dello studio e la fuga dei clienti?

In sostanza il professionista è presso ch  indifeso di fronte al rischio della malattia, di una forzata sospensione del lavoro e di fronte alla stessa vecchiaia. (cfr. anche Smuraglia, in op. cit.).

Anche di fronte alla morte la situazione degli eredi non   brillante. La famiglia non pu  attendersi una liquidazione e ben si sa che la cessione dell'avviamento di uno studio   pressoch  impossibile tanto la clientela   oggi legata alle qualit  personali dell'avvocato.

Lo stesso risparmio per medi investimenti   assai limitato; l'indagine PRANDSTRALLER ha messo in luce addirittura che ben il 35,32% degli intervistati ha dichiarato che pur vivendo agiatamente non ha potuto fare investimenti mobiliari o immobiliari e solo il 6,97% ha redditi professionali tali da consentire investimenti di media entit .

L'insieme delle risposte rivela la presenza di un ampio settore professionale sostanzialmente escluso da ogni forma d'arricchimento. Gli investimenti di media entit  sopra richiamati difficilmente arrivano all'importo di una liquidazione di un dirigente medio di azienda pubblica o privata.

La professione appare remunerativa solo a certi gradi di efficienza e di talento, ma sotto questi livelli emerge una vasta fascia di professionisti che potremmo definire « di routine », i cui redditi appaiono obiettivamente modesti paragonati a quelli di altri professionisti (ad es. medici mutualistici) che esercitano anch'essi a livelli di media importanza.

Certo   difficile parlare di « libert  » quando le diminuite occasioni di lavoro costringono ad un'assillante ricerca di clientela e di mantenimento di quella acquisita.

Il fatto che ci siano numerosi professionisti arrivati, pienamente soddisfatti moralmente ed economicamente della professione, non significa che ci  valga per la maggioranza degli avvocati.

La capacit  professionale unita a buone relazioni sociali, motivo di successo e di soddisfazione per numerosi avvocati   elemento soggettivo non norma di comportamento generale, a meno che non si voglia ritenere la professione legale un privilegio. Ma se ancor oggi l'avvocato tradizionale di successo   in grado di poter assolvere ai suoi compiti ottenendone pienamente soddisfazione e piena libert , ci  non significa affatto che l'uguale « libert  » e soddisfazione sia ottenibile da altri in un prossimo futuro coneguali capacit .

d) La societ  professionale infine   in grado di fornire ai giovani una pi  efficiente preparazione. Se   pur vero che nell'attuale situazione solo poche volte e pi  in alcune regioni si pongono difficolt  per il neo-laureato in giurisprudenza, di essere accolto in uno studio legale, talch    ovvio constatare che non esistono baronie o circoli chiusi nella classe forense,   altrettanto vero che il grado di efficienza dei neo-professionisti usciti dalla pratica   giudicato, con una certa severit  dai colleghi anziani. Ma tale giudizio non   che una confessione di crisi della professione, nel senso che essa non   in grado di riprodursi. A parte le lodevoli eccezioni, le felici situazioni in cui tra maestro e allievo si realizza un affiatamento perfetto, accade normalmente al praticante di compiere funzioni che si potrebbero definire esecutive, quelle cio  che compiono le brevi segretarie che compaiono financo alle udienze civili. Il lavoro che il praticante svolge   di natura prevalentemente burocratica e non gli   facile partecipare alla effettiva attivit  professionale dello studio, quando il titolare non ha il tempo di istruirlo, di assisterlo o pi  semplicemente di fornirgli una attrezzata biblioteca per la ricerca.

In uno studio organizzato societariamente in intanto   possibile remunerare il praticante a livelli di decorosa borsa di studio, (non dimentichiamo che il problema ha una importanza non trascurabile!). Oggi il giovane ha necessit  di entrare immediatamente in produzione e i livelli retributivi degli studi individuali

sono in non pochi casi bassissimi come d'altra parte quelli delle stesse segretarie.

Non è possibile per un neo-laureato attendere anni prima di ottenere riconoscimenti economici che gli consentono l'autosufficienza, quando cioè è invece consentito a chi sceglie l'impiego pubblico o privato o la carriera nella Magistratura. Se non si troverà un rimedio sarà sempre minore il numero dei giovani che affronteranno l'alea della professione « seria » e d'altra parte non è pensabile che solo le classi sociali più benestanti debbono fornire nuove leve alla professione.

Ma il di là del problema economico, l'organizzazione societaria, attraverso la migliore ripartizione del lavoro, può consentire di dedicare maggiori cure al praticante.

Le discussioni collegiali, il lavoro di équipe, una ricca biblioteca per il lavoro di ricerca, la partecipazione all'incontro con il cliente, sono mezzi che consentono l'attuarsi di un vero apprendimento necessario per la preparazione professionale.

In sostanza in una società professionale i costi economici e i tempi impiegati per la preparazione dei giovani costituiscono un investimento di capitale altamente produttivo poiché man mano che le qualità e le capacità del praticante vanno emergendo si traducono in utili capacità di lavoro e di reddito per l'organizzazione professionale.

Il poter contare su giovani praticanti da poter associare in seguito allo studio con la possibilità di collaborazione qualificata rappresenta un fenomeno positivo tanto è negativo oggi per l'avvocato individuale allevare un giovane che non appena raggiunge livelli produttivi che tornerebbero di grande utilità allo studio, lo lascia per aprirne uno per conto proprio.

e) **Clientela nuova e conservazione delle fonti di lavoro.** Oggi è facile constatare come un'attività concorrenziale da parte di altre centrali legali o di consulenza, colpisca la funzione professionale nelle sue attività più tipiche.

A ciò aggiungasi che la crisi dell'apparato giudiziario allontana sempre più il potenziale cliente dall'avvocato reputando questi più produttivo ricercare altri mezzi per ottenere soddisfazioni piuttosto che attendere anni prima di vedere risultati che in molti casi sono puramente teorici.

E' sufficiente pensare al potenziamento degli uffici legali interni degli Enti Pubblici e di Società private, alle agenzie di recupero crediti, alla Società di Consulenza Fiscale per constatare come lo sviluppo di altri centri Organizzativi eserciti una pesante concorrenza con la professione legale.

Nel contempo (LANZA-UBERTI/BONA SCOTTI CAMUZZI, Rivista delle Società cit. pag. 35) è mutata anche la struttura mentale del cliente; l'avvocato non è più solo il consulente del mercante, « il demiurgo delle dinastie borghesi » ma è il consulente, almeno potenziale, di soggetti usciti dall'Università e, quando entra in rapporto « con Società o altri Enti o Istituzioni » ha a che fare con funzionari assecondati da uffici in grado di predisporre ogni elemento utile per la disamina del caso. Sovente pertanto « non esiste divario culturale, persino nello specifico campo giuridico, fra l'avvocato e il moderno cliente ».

Gli autori citati riferiscono che nel corso della loro indagine, avendo necessità di consultare una rivista giuridica specializzata non avendola trovata nelle biblioteche pubbliche, la reperirono nella biblioteca di un potenziale cliente di uno studio legale.

Appare chiaro, in una situazione di avvilimento della professione, sotto l'aspetto culturale-organizzativo, come la cosiddetta grande clientela (Società, Banche, Enti Pubblici) tenda a costituire al suo interno uffici legali idonei a fornire assistenza e consulenza con ciò sottraendo all'avvocato una grossa parte di lavoro qualificato.

E' in questa realtà, che non può essere negata, che deve collocarsi la professione, che deve inserirsi con gli strumenti organizzativi più idonei per non es-

sere definitivamente  
fenomeni del  
condarie per  
parolaio e in

Operata  
delle forme c

E' facile  
società semp

Ritengo  
in forma di s

pitali, malgra  
sua relazione

presentata a  
costituiti da

ha più capita  
dai rischi di

Da prefe  
me sopra si

la realtà dell  
sionale, ma s

sionale anch  
Vi sareb

con la discipl  
cilmente risc

Ma un'ip  
tornare è qu

cooperativa f

Nel plur  
ne, la cooper

come eserciz  
fessionale. L

residui da  
zione del fin

poraneo (a tu  
mento cultur

blemi nuovi,  
creare più se

per la fiduci  
nere. Natura

cooperative,  
recherebbe l

Facendo  
ta chiarito il

rato all'ordin  
avere i dife

eminenter

Debbo r  
realizzato st

riferisco a es  
chiarire che

efficienza ric  
con enti esp

sere definitivamente tagliata fuori dai processi economici più importanti, dai veri fenomeni del nostro tempo, per essere relegata nel contuccio delle attività secondarie per accreditare ancor più l'immagine avvilente dell'avvocato faccendiere, parolaio e inconcludente.

Operata la scelta della organizzazione societaria, resta da individuare quale delle forme di società sia più consona ed opportuna.

E' facile pensare ad una preferenza alle società di persone e fra queste alla società semplice, piuttosto che alla società di capitali.

Ritengo però che, una volta ammesso il principio dell'esercizio professionale in forma di società, dovrebbe essere accettata anche la forma della società di capitali, malgrado questa moltiplichi i pericoli paventati dall'avv. Mario Bellini nella sua relazione « Considerazioni per una riforma dell'ordinamento professionale » presentata al C.N.G.F. dell'Aquila del settembre 1977. Questi pericoli sarebbero costituiti da un'accentuata gerarchizzazione dei professionisti a vantaggio di chi ha più capitale, dalla burocratizzazione interna che si rifletterebbe sul servizio, dai rischi di una eccessiva imprenditorialità.

Da preferirsi perciò, indubbiamente, le società di persone e fra queste, come sopra si è detto, la società semplice, che meglio sarebbe in grado di adattare la realtà della nuova struttura alle caratteristiche tradizionali dell'attività professionale, ma sicuramente legittima e non contraria ad alcun principio etico-professionale anche la società di capitali.

Vi sarebbero problemi di raccordo (che qui non ritengo di dover esaminare) con la disciplina delle società (pubblicità, registrazione, tutela dei terzi, ecc.), facilmente risolvibili peraltro.

Ma un'ipotesi sulla quale uno studio come questo deve necessariamente ritornare è quella dell'esercizio professionale in forma cooperativa. Parlo di una cooperativa fra avvocati, praticanti e collaboratori esecutivi.

Nel pluralismo garantito dalla libertà delle forme di esercizio della professione, la cooperativa potrebbe soddisfare chi, fra gli avvocati, sente la professione come esercizio di una pubblica funzione piuttosto che un'impresa, sia pure professionale. Lo scopo mutualistico potrebbe permettere la destinazione dei fondi residuati dalla ripartizione degli utili fatta in misura predeterminata alla realizzazione del fine di mutualità per scopi di interesse collettivo quali il distacco temporaneo (a turno) di una dei cooperatori dal proprio lavoro abituale per l'aggiornamento culturale e scientifico (una specie di periodo sabbatico), lo studio di problemi nuovi, la difesa di non abbienti, ecc. Lo scopo mutualistico consistente nel creare più soddisfacenti occasioni di lavoro finirebbe per realizzarsi in concreto per la fiducia che dovrebbe emanare una forma di esercizio professionale del genere. Naturalmente dovrebbero essere esclusi i controlli governativi tipici delle cooperative, ma incompatibili con l'attività legale, mentre nessun pregiudizio archerebbe la soggezione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Facendo leva sulla domanda che potrebbe venire dalla società stessa una volta chiarito il problema dello studio legale cooperativo, potrebbe essere recuperato all'ordinamento uno strumento che avrebbe i vantaggi della società, senza avere i difetti della struttura imprenditoriale e della conseguente motivazione eminentemente capitalistica.

Debbo ricordare a questo proposito che altri professionisti liberi hanno già realizzato studi professionali in forma di cooperativa a responsabilità limitata. Mi riferisco a esperienze che in Emilia-Romagna hanno avuto grossi successi, volendo chiarire che per successo intendo soddisfazione economica e morale per i soci, efficienza riconosciuta dalla struttura, richiesta dei servizi, rapporto privilegiato con enti esponenziali di interessi collettivi.

*(continua)*

**Avv. Giuseppe Giampaolo**

La Cassazione è alle prese con la rivalutazione. In materia di debiti pecuniari come di contratti di locazione.

Dopo la sentenza delle Sezioni Unite del 9 gennaio dell'anno scorso (l'obbligazione dell'autore del danno — si era con essa stabilito — non perde la sua natura di debito di valore ove il danneggiato provveda a proprie spese ad eliminare o ridurre le conseguenze pregiudizievoli derivanti dal danno medesimo), una sezione semplice della Cassazione aveva sempre l'anno scorso — il 30 novembre, per l'esattezza — pronunciato un'altra sentenza improvvisamente innovativa, e ritenuto così la diretta rilevanza della svalutazione monetaria verificatasi durante la mora del debitore (in pratica — sulla base di quella pronunzia — la somma dovuta doveva essere sempre e comunque rivalutata, essendo la svalutazione un fatto notorio e non abbisognevole di prove).

A pochi mesi da quest'ultima decisione, è però giunta l'attesa verifica delle Sezioni Unite. « In tema di inadempimento di obbligazioni pecuniarie — si dice nella sentenza relativa, depositata solo il 4 luglio scorso — la svalutazione monetaria verificatasi durante la mora del debitore non giustifica, in sè, alcun risarcimento automatico (sotto il profilo del danno emergente) che possa essere attuato con la rivalutazione della somma dovuta, ma può essere causa di danni maggiori di quelli coperti con l'attribuzione degli interessi legali. Il creditore — dice ancora la stessa pronunzia — che intenda ottenere il risarcimento di maggiori danni non coperti dagli interessi legali, subiti per l'inadempimento di un credito pecuniario, mentre ha l'onere di allegare il pregiudizio patrimoniale risentito, può per dimostrarlo avvalersi senza alcuna limitazione di ogni possibile mezzo di prova; in mancanza di più specifiche prove, possono dal giudice essere utilizzate presunzioni fondate su condizioni o qualità personali del creditore o sulle modalità di impiego del denaro coerenti con tali elementi,

per desumere dal complesso di questi dati (ed integrandone, alla occorrenza, i risultati con l'esercizio dei poteri equitativi) quali maggiori utilità, nei singoli casi, la somma tempestivamente pagata avrebbe potuto procurare al creditore medesimo ».

Giustamente si rileva in una nota di commento alla sentenza che compare sulla puntuale *Rivista giuridica dell'Enel* che la decisione di cui s'è detto è destinata a deludere in pari misura quanti attendevano una conferma e quanti una ripulsa del nuovo indirizzo. Quest'ultimo (emerso — come si è visto — con la decisione del novembre '78) viene respinto infatti nei termini categorici (disinvolti, secondo qualcuno) nei quali era stato enunciato, ma ne viene fatta salva la sostanza e cioè l'assoluta insoddisfazione verso un sistema risarcitorio consegnato — per la mora nelle obbligazioni pecuniarie — al saggio legale dell'interesse. Deve dirsi, così, che il ricorso a sistemi largamente presuntivi autorizzato, e addirittura imposto ora dalla Cassazione sulla base di un precedente del 1976, che — sia pure timidamente e con molte riserve — aveva riconosciuto idonea la qualità di imprenditore commerciale a far presumere un impiego del denaro più proficuo di quello ancorato all'interesse legale, ammettendo in via di principio — in tale caso — l'esigenza di un danno ulteriore risarcibile), mentre fa salvo il principio del valore nominalistico della moneta e del relativo debito, consente di eludere quella troppo spesso *diabolica probatio* che finiva per paralizzare in concreto la pretesa risarcitoria al di là dell'interesse legale. Ma non può farsi a meno di sottolineare l'assai impegnativo compito che attende il giudice di merito il quale — sia pure avvalendosi delle categorie generali enunciate nella parte conclusiva della sentenza delle Sezioni Unite — dovrà volta per volta ricercare un criterio attendibile per reintegrare il patrimonio del debitore dalla lesione provocata dall'inadempimento.

Fin qui, in materia di rivalutazione è stata la Cassazione a pronunciare la sentenza di rinvio. Le conclusioni al giugno dell'anno scorso al 22 giugno dell'anno scorso — aveva meritamento bilito che l'intero fosse fatto della

ASPETTI PR

1. - In materia di rivalutazione monetaria forse le aspettative di un risarcimento privilegiato, è arduo
  - a) la non imputazione di un danno ulteriore riferimenti alla sentenza
  - b) la non imputazione di un danno ulteriore riferimenti alla sentenza
  - c) la non imputazione di un danno ulteriore riferimenti alla sentenza
  - d) la non imputazione di un danno ulteriore riferimenti alla sentenza
- Tali affermazioni sono state anche

Fin qui, come s'è detto, la Cassazione in materia di debiti pecuniari. Ma il Supremo Consesso è alle prese con la rivalutazione anche in un altro campo, quello dei contratti di locazione. La situazione è in gran parte nota. La Cassazione si era pronunciata nel maggio dell'anno scorso nel senso che le clausole di rivalutazione monetaria — le cosiddette clausole Istat — se inserite in contratti non ancora scaduti, dovevano ritenersi perfettamente valide ed operanti. Le cose erano filate via lisce sino al giugno di quest'anno, esattamente sino al 22 giugno, allorchè la stessa sezione di Cassazione — la terza, appunto — aveva modificato completamente l'orientamento della prima decisione, e stabilito che le clausole Istat dovevano ritenersi inefficaci in qualsiasi tipo di contratto fossero inserite (sempre per effetto della nota disposizione legislativa

del 1973).

Il ping-pong della Cassazione era a questo punto alla pari. Ma vi è rimasto per poco perché tre giorni dopo l'ultima decisione di cui s'è detto è stata depositata sempre dalla stessa sezione un'altra sentenza — la n. 3555 del 25 giugno scorso, appunto — che ritorna nuovamente sull'argomento, e conferma la tesi della validità delle clausole Istat. Nella partita a ping-pong della Cassazione (effetti della legge Breganze?), il pallottoliere è così ora sul 2 a 1. Staremo a vedere, l'esito definitivo dovrà pur venire. Anche qui, la parola è ormai alle Sezioni Unite. Certo che se le cose vanno così in Cassazione, come si fa più a lamentarsi dei differenti e più diversi orientamenti non diciamo dei pretori del lavoro — dai quali c'è ormai da aspettarsi di tutto, come tutti sanno — ma dei giudici di merito in genere?

**Avv. Corrado Sforza Fogliani**

#### **ASPETTI PROBLEMATICI DELLE LOCAZIONI DI « AZIENDE ALBERGHIERE »**

1. - In materia di affitto di azienda la Giurisprudenza degli ultimi anni, determinata forse dalla necessità di premiare le aspettative dei proprietari a lungo deprivilegiate da annoso regime vincolistico, è arrivata ad affermare:

- a) la non indispensabilità (per la configurazione dell'affitto di azienda) del riferimento agli elementi immateriali della stessa;
- b) la non indispensabilità di una attrezzatura sufficiente ed adeguata, incidendo — si dice — l'eventuale inadeguatezza « sul valore » dell'azienda e non sulla sua « esistenza »;
- c) la non indispensabilità di un « avviamento », potendo quest'ultimo — si dice — sussistere anche solo in potenza, anziché in atto;
- d) la non indispensabilità del trapasso da parte del subentrante nella posizione debito-creditoria dell'uscente essendo questo — si dice — un elemento non essenziale ex lege.

Tali affermazioni, effettivamente operate anche dalla Suprema Corte in di-

stinti e separati casi in cui mancava or l'uno or l'altro elemento, vengono oggi riprese troppo spesso in modo globale, venendosi così ad affermare l'esistenza di una azienda anche quando ricorrano tutte (o quasi) contemporaneamente le suddette carenze.

Quanto precede ha condotto l'evoluzione giurisprudenziale da una passata netta distinzione tra l'*immobile attrezzato* e l'*azienda*, nonchè tra avviamento come « posterius » rispetto alla locazione ed avviamento potenziale, all'attuale sostanziale identificazione della azienda con l'immobile attrezzato (magari parzialmente).

Quale diventa allora sotto il profilo oggettivo la differenza tra affitto di immobile attrezzato ed affitto di una azienda mai avviata nè gestita prima e senza trapasso nella posizione debito-creditoria? Ad avviso dello scrivente nessuna.

2. - La validità di una tesi e comunque di una impostazione giurisprudenziale può spesso verificarsi estremizzandone

le conseguenze. Ponendosi infatti la giurisprudenza nella sopra menzionata ottica, assolutamente riduttiva del concetto di « azienda », si verificherà che qualunque proprietario prima di concedere il proprio negozio in locazione, provvederà ad arredarlo poveramente con un bancone ed una macchina da caffè e pretenderà di aver affittato una azienda-bar, con ciò vanificando tutta la disciplina equocanonista e sottraendosi agli oneri in essa minuziosamente previsti.

L'ipotesi non è del tutto « limite » e di « confine », perché già « vanta » appigli giurisprudenziali.

Nel tentativo di arginare l'evoluzione giurisprudenziale sopra accennata alcune forze politiche interessate ai problemi del turismo romagnolo, operarono sulla L. 392/78, ancora in sede legiferante, un ventaglio di interventi più o meno osteggiati, ma che ha ottenuto comunque un emendamento all'art. 27 della richiamata legge, che nella formulazione definitiva rende applicabile la disciplina equocanonista agli immobili alberghieri « anche se ammobiliati ».

3. - L'emendamento di cui sopra dovrebbe in materia alberghiera, quanto meno implicare due conseguenze giurisprudenziali di cui non si riscontra tuttavia emergenza alcuna:

a) escludere l'affitto di azienda nei casi in cui l'immobile attrezzato sia concesso in locazione « privo » di precedenti gestioni, *con conseguente definitiva scomparsa* della discutibile figura dell'« avviamento in potenza ». Nessuna differenza è infatti in tal caso ravvisabile tra l'immobile attrezzato ed una azienda mai gestita prima, nè appare sufficiente ad evitarne l'identificazione l'eventuale apposizione di una « ditta » come unico elemento immateriale;

b) restituire, *con la migliore giurisprudenza della Corte, piena autonomia giuridica alla figura dell'immobile ammobiliato, come tertium genus tra l'immobile nudo e l'azienda alberghiera.*

Ai fini della distinzione, il profilo oggettivo dell'indagine (l'effettivo bene dedotto in contratto) non può non ricopri-

re valore preponderante. In genere sarà considerata « azienda » il grande albergo con una propria « identità » oggettiva fatta di personale qualificato, piscine, night club, arredamento in stile, mouquettes, cucina interazionale, ecc.; sarà azienda l'Hotel che il cliente trova con « volto identico » ogni volta che vi si reca senza neppure accorgersi se sia o meno cambiata la gestione.

Non sarà azienda la pensioncina stagionale di poche camere, in cui il mobilio è costituito dal noioso compositi di comodino - armadio - rete lenta - tutto di - compensato ed in cui l'ufficio Reception è costituito dalla moglie del titolare che - lascia - momentaneamente - la pentola - richiamata - dal - marito - che - intanto - trasporta - le - valigie - al piano - superiore - incontrandovi - la - figlia - che - ne - pulisce - le camere.

Non sarà dunque « azienda » la pensioncina della riviera romagnola per nulla frequentata se non per la posizione *dell'immobile* (più o meno vicino al mare) e per il buon gusto culinario del gestore.

Non si insiste tuttavia sui criteri differenziali (numerossimi) tra immobile attrezzato ed azienda sia per ragioni di spazio, sia per obbedienza al taglio ed allo scopo della presente riflessione: *la rivalutazione della necessità di una disamina del caso concreto da operarsi volta per volta*, prescindendo da aprioristiche generalizzazioni, le quali rendono non sicuramente appagante la « costanza » di una Giurisprudenza, che deve pur sempre convincere non tanto per i riferimenti ad analoghe decisioni passate, quanto per i suoi contenuti e per la *giustizia realizzata nel caso concreto*. « Costanza » e ripetitività implicano due atteggiamenti intellettuali e volitivi profondamente diversi nella ponderazione del caso concreto ed è in definitiva la linea che passa tra questi due concetti che qui si vorrebbe fosse « ritracciata » per evitare la esaltazione del broccardo secondo il quale « il concetto nasconde la vita o, peggio, si scambia con la vita e dispensa dal conoscere la vita ».

4. - Al di ridici, par tro « socia ridica sia minante, s al servizio viceversa. razione vo zie che la tuari, le tarsi per zato mai g da (cong garanzia increment ecc.).

La cons dilatata la pone men cite dalla l'equo car fatti che viste dall alla comp tà introdo

Detto l to in cons diritto di volte dott no di inte stifica co in quei ca tenuto pa duttore, qualità pr ritto al la diritto del cato a fro costituzio tazioni.

In defiri zionale va (immobile l'abitazio scono dir

4. - Al di là di sottili « distinguo » giuridici, pare allo scrivente che il riscontro « sociale » di una interpretazione giuridica sia « vaglio » quasi sempre illuminante, se è vero che il diritto è posto al servizio dell'esigenza sociale e non viceversa. Orbene, qualunque considerazione voglia porsi a base delle garanzie che la L. 392/78 riconosce agli affittuari, le stesse non possono non ripetersi per l'affittuario di immobile attrezzato mai gestito e fors'anche della azienda (congruo tempo per investimenti, garanzia del lavoro, riconoscimento di incremento affari, diritti di prelazione ecc.).

La considerazione che precede vede dilatata la propria portata sociale se si pone mente alle ipotesi di rilascio sancite dalla legge vincolistica prima e dall'equo canone oggi. Non vi è dubbio infatti che le ipotesi di « necessità » previste dalla legge sanciscono un limite alla compressione del diritto di proprietà introdotto dalla proroga legale.

Detto limite non viene però introdotto in considerazione della prevalenza del diritto di proprietà del locatore, come a volte dottrina e Giurisprudenza mostrano di intendere. Al contrario esso si giustifica col fatto che il locatore diviene in quei casi *portatore di un interesse ritenuto pari o superiore a quello del conduttore, ma pur sempre della stessa qualità primaria (diritto all'abitazione, diritto al lavoro). Solo in questo caso il diritto del conduttore può essere sacrificato a fronte di un altro diritto primario costituzionalmente garantito senza limitazioni.*

In definitiva, sotto il profilo costituzionale va rilevato che il diritto al lavoro (immobili commerciali) e il diritto all'abitazione (immobili abitativi) costituiscono diritti primari, oggetto di precisa

garanzia costituzionale (art. 47 e art. 35), mentre l'art. 42 comma 2 Costituzione instaura limiti al diritto di proprietà assicurandone la funzione sociale.

5. - Per quanto precede non appare palesemente infondata la eccezione di incostituzionalità delle leggi di proroga (oggi dell'equo canone) « perché non prevedono per i contratti di affitto di azienda la proroga legale stabilita per i contratti di locazione di immobili non abitativi in riferimento all'art.3 Costituzione » (Trib. Campobasso - ordinanza 15-7-76 su Gazz. Uff. 24-11-76 n. 314). Per l'affittuario infatti di immobile commerciale, la parola « rilascio » è spesso riduttiva della realtà. Essa si identifica con la perdita del posto di lavoro in un momento in cui la società combatte per il mantenimento dei livelli occupazionali. Negare all'affittuario di immobile commerciale la garanzia della durata legale, significa condannarlo all'incertezza del domani; negargli ogni capacità di progetto familiare futuro, legandone la realizzazione al fortuito. Sono cose che contano o non contano: dipende dall'uomo, da cosa si vuole che esso sia.

Per escudere la fondatezza della suddetta eccezione di incostituzionalità (respinta per soli motivi di rito) è quanto meno necessaria allo stato la piena rivalutazione di un distinto ambito all'immobile attrezzato, che richiede una puntuale indagine rapportata al caso concreto, spoglia di aprioristiche generalizzazioni.

Le eventuali conseguenti « oscillazioni » giurisprudenziali, lungi dal costituire « incertezza del diritto », realizzeranno al contrario quell'attenzione al sociale, quella capacità di adattamento della lettera legislativa astratta alla fattispecie concreta e quindi quel dinamismo del giudicato, in cui, ritengo, risiede il compito più alto e responsabile del Giudicante.

**Dott. Proc. Sergio De Sio**

## COMUNIONI TACITE FAMILIARI, IMPRESA FAMILIARE E RACCOLTA PROVINCIALE DEGLI USI IN PROVINCIA DI RAVENNA

Nel prossimo 1980 si compirà un altro quinquennio, oltre il quale dovrà procedersi alla nuova revisione degli usi provinciali secondo le disposizioni del competente Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato. Questo lavoro, che, stando alla presentazione dell'ultima raccolta per la Provincia di Ravenna, deve costituire « uno strumento quanto più possibile completo e aderente alla realtà dei rapporti economici », comporterà certamente un ampio aggiornamento, con modificazioni, integrazioni e soppressioni in tutti i settori di intervento. Ma, almeno in quello delle comunioni tacite familiari, si determinerà una vera e propria rivoluzione. E ciò non solo perché la modificazione dei costumi locali è stata particolarmente marcata, ma anche perché l'avvento del nuovo diritto di famiglia, con la sua radicale innovazione legislativa, impone un'ottica totalmente diversa nella valutazione e canonizzazione delle consuetudini ancora esistenti.

Per avere una riprova del fondamento di questa affermazione è sufficiente considerare che, mentre i precedenti lavori di revisione traevano la loro base giuridica dalla previsione dell'art. 2140 c.c. (« Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi »), norma abrogata dall'art. 205 della Legge 19-5-1975 n. 151, ora l'opera dell'apposita commissione dovrà attenersi al disposto di cui all'art. 230-bis ult. comma c.c. (« Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme »).

Una prima e rilevante conseguenza: in questa materia non si dovranno più raccogliere e rivedere usi normativi (o legali), con la funzione di colmare vuoti legislativi, ma si dovranno individuare criteri applicativi che, senza portare innovazioni alla legislazione sul diritto di famiglia, valgano ad inquadrare i costumi e le abitudini di vita delle comunioni agricole nella nuova normativa. Qualche cosa di più, forse, delle cosiddette « clausole generali interpretative », ma certamente molto meno degli usi normativi, vere norme di legge che integrano per rinvio la disciplina generale.

Da queste considerazioni deriva che l'opera della nuova Commissione dovrà essere molto ampia, anzi dovrà intaccare radicalmente i vari capitoli nei quali è articolata la raccolta degli usi, tanto più che già la revisione operata al compimento del trascorso quinquennio (1975) e pubblicata due anni dopo, ricalcando senza apprezzabili differenze la precedente edizione del 1970, non aveva tenuto nel dovuto conto le trasformazioni di costume intervenute anche nel Ravennate.

Per iniziare l'esame delle modifiche più sostanziali, occorre partire dall'individuazione degli elementi costitutivi della comunione tacita familiare: se è vero che restano tali il possesso di beni in comune tra persone legate da vincoli di parentela e affinità e la comunione di lavoro e di interessi, è altrettanto vero che non esiste più la esigenza della coabitazione e nemmeno della mensa a spese comuni, come pure non può prescindere dalla mancanza di un obbligo di reciproco rendiconto.

A questo punto potrebbe porsi un problema interpretativo di ampia portata: gli usi restano validi solo se non si pongono in contrasto con la disciplina dell'impresa familiare prevista dall'art. 230-bis c.c., indipendentemente dall'altra normativa sulla struttura della famiglia, oppure debbono armonizzarsi con tutta la nuova disciplina?

La risposta non può essere altro che nel senso di una generale conformità degli usi alle previsioni di legge. Tra le altre argomentazioni che si possono portare a sostegno di questa tesi basta citarne una: il legislatore del 1975, disciplinando l'impresa ed il trattamento riservato al parente o affine, non si è limitato

a consid  
che chi  
ciò, da u  
Ader  
della con  
la della r  
diritto di  
co rendic  
230-bis c.  
Natu  
l'organizz  
servizio c  
allo sciog

## SUL CON

Nel prim  
ga Ruggieri  
1978 è stat  
la regolame  
dipendenti d  
mente, alla  
che si tratta  
mune e, quir  
alle associaz  
gendo che,  
terminazione  
dicazioni del  
tenute prese  
stato ancor  
gieri avesse  
fatto che, in  
collettivo, e  
marzo 1939,  
sopravvissuta  
corporativo,  
1944 n. 369.

Su tale pi  
del 1939, ch  
Cassazione s  
mandone l'ult  
16 ottobre  
20 luglio 19  
bene pertanto

a considerare chi presta « la sua attività di lavoro nell'impresa familiare » ma anche chi è impegnato in modo continuativo « nella famiglia », prescindendo, perciò, da un lavoro rivolto immediatamente a produrre ricchezza.

Aderendo a questa interpretazione, va da sé che tra gli elementi costitutivi della comunione familiare non rientra più l'esigenza della coabitazione come quella della mensa comune, se non si vuole andare contro a tutta la ratio del nuovo diritto di famiglia; così pure va soppressa « la mancanza dell'obbligo di reciproco rendiconto » se non si vuole disattendere lo spirito e la lettera dell'art. 230-bis c.c.

Naturalmente ben più ampie e radicali dovranno essere le modificazioni per l'organizzazione della famiglia, per il suo regime patrimoniale, come pure per l'esercizio dei diritti e doveri dei partecipanti, anche in riferimento al recesso ed allo scioglimento della comunione.

**Avv. Lorenzo Bucchi**

## **SUL CONTRATTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI DEGLI STUDI PROFESSIONALI**

Nel primo numero di questa rivista il collega Ruggieri ha dato notizia che il 20 dicembre 1978 è stato firmato a Roma un accordo per la regolamentazione del rapporto di lavoro dei dipendenti degli studi professionali. Opportunamente, alla fine dell'articolo, egli ha precisato che si tratta di contratto collettivo di diritto comune e, quindi, con efficacia limitata agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti, pur aggiungendo che, con particolare riferimento alla determinazione della retribuzione sufficiente, le indicazioni del contratto avrebbero potuto essere tenute presenti in caso di controversia. Sarebbe stato ancor più opportuno che il Collega Ruggieri avesse richiamato la nostra attenzione sul fatto che, in materia, esiste un altro contratto collettivo, e precisamente quello stipulato il 23 marzo 1939, la cui efficacia « erga omnes » è sopravvissuta alla soppressione dell'ordinamento corporativo, per effetto del D.L. 23 novembre 1944 n. 369.

Su tale piena vigenza del contratto collettivo del 1939, che pertanto ha valore di legge, la Cassazione si è ripetutamente espressa confermandone l'ultrattività (Cass. Sez. lavoro n. 3356 - 16 ottobre 1975 Scarsella c. INAM; n. 3795 20 luglio 1978 Boschiero c. Masello). Sarebbe bene pertanto che questa rassegna desse no-

tizia delle norme principali contenute nel contratto stesso, anche perché i Collegi possano tener presente gli obblighi loro incombenti, soprattutto tenuto conto che da qualche anno non esiste in Provincia di Bologna un sindacato avvocati e pertanto l'accordo firmato a Roma il 20 dicembre non ha alcun valore cogente nei nostri confronti.

Diverso discorso va fatto per quanto concerne la retribuzione, perché, come dice esattamente il Collega Ruggieri, l'art. 36 della Costituzione potrebbe portare, in caso di controversia, il giudice a ritenere applicabile il contratto del 20 dicembre 1978. E' bene altresì tener presente che le citate sentenze della Corte Suprema hanno precisato che deve ritenersi caducato il divieto di assumere apprendisti, contenuto nell'art. 3 del C.C.L. del 1939, anche per quanto concerne le impiegate, in forza della legge 29 gennaio 1955, n. 25, che prevede la facoltà di assumere apprendisti, anche per le categorie impiegate, fino al massimo di cinque.

Da ultimo rilevo come sia auspicabile che il Consiglio degli Ordini forensi, che ha fatto stampare con tanta sollecitudine l'accordo 20 dicembre 1978, faccia altrettanto con il contratto collettivo del 1939, che è l'unico obbligatorio « erga omnes ».

**Avv. Raoul Comini**



a disputare in quale lingua — latina o volgare — fosse bene « trattare la legge » (3).

La predilezione del linguaggio corrente, di comune dominio, si accompagnava al mito di una legge piana, comprensibile e accessibile a tutti ed era sorretta dalla preoccupazione — che si vedrà comune ai duchi di Parma ed è d'altronde ricorrente nei tempi ed ancor attuale (4) — che a condurre le liti ed a dare forma e senso ai negozi fossero gli 'specialisti', la casta dei pratici del diritto, con il loro linguaggio esoterico, e non i privati interessati.

Alla esigenza di certezza del diritto si cercò di provvedere soprattutto attraverso raccolte — in qualche senso coerenti e sistematizzate — di norme giuridiche e mediante una certa organizzazione della giurisdizione e delle procedure. D'altronde la razionalizzazione del diritto ed anche i primi impulsi di una 'codificazione' non sono che un aspetto della unificazione e dell'accentramento legislativo e giurisdizionale attuati, da tempo, ovunque — e teorizzati già nel XVI secolo — dall'assolutismo, a sfavore di tutte le altre istituzioni (come i ceti, le città, la chiesa, le corporazioni) dell'universo giuridico medievale e rinascimentale.

Fu Ranuccio Farnese a tentare un certo superamento del 'particolarismo giuridico' emanando nel 1594 le *Constitutiones Parmae et Placentiae* (5). Con questo corpo di norme si manifesta la tendenza a concepire le procedure non più come prassi di ciascun organo giudicante, ma come funzione applicativa di un diritto unificato, parte essa stessa del diritto da applicare (pur nella sopravvivenza di tanti privilegi e di tante giurisdizioni speciali). Così, con norme di carattere generale, si stabiliscono termini per la chiamata in giudizio, si disciplina la notificazione delle citazioni, la rappresentanza in giudizio degli incapaci, il mandato alle liti, la sospensione del processo, la forma degli atti, i termini processuali, i giudizi contumaciali, certe forme di giudizio sommario e così via. Si fa pure obbligo ai « causidici » di astenersi da « prolissità superflue ed inutili », dalle « calunnie e sotterfugi », dalle « frivole e inutili riepilogazioni di parole e scritture », ma di attenersi al « pertinente » ed al « merito della causa ».

La unificazione delle procedure comportava pure l'accentramento della giurisdizione. Ed infatti le « constitutiones » istituiscono dei giudici (il Consiglio di Giustizia, la Dettatura e la Segnatura, l'Uditore di cause civili, l'Uditore di cause criminali) con competenza generalizzata, vincolati all'osservanza delle norme stabilite, anche se sottomessi al sovrano in quanto la giustizia è pur sempre amministrata dal duca, o, comunque, in suo nome.

Le *constitutiones* emanate da Ranuccio Farnese rimasero in vigore — come un *edictum tralatium* — per tutta la dominazione dei Farnese ed anche successivamente durante la dominazione dei Borbone di Spagna.

E' però significativo che ogni conferma e pubblicazione delle « constitutiones » da parte dei singoli sovrani avvenga come atto di opportunità politica e legislativa, piuttosto che come promulgazione di legge.

Ed invero, ogni duca, giustifica la rinnovata pubblicazione delle *Constitutiones* — oltre che con le stereotipe professioni di « amore tenerissimo » per i sudditi — soprattutto come una esigenza di certezza del diritto, di ordine e speditezza dei giudizi oltre che di lealtà nei comportamenti processuali delle parti. La prassi e le esigenze concrete di ogni periodo storico determinano poi alla considerazione e regolamentazione di nuovi rapporti (o alla considerazione privilegiata di rapporti che, in altri tempi, passano in sottordine), onde, a quel corpo tralatizio di norme ogni sovrano ne aggiunge di proprie, con « provvisori, grida, ordini, decreti », ed anche con « lettere » indirizzate personalmente a coloro che erano a capo degli uffici giurisdizionali centrali, ma destinate ad essere pubblicate e rese note anche ai privati interessati, sì da valere come autentiche norme giuridiche.

Gli inconvenienti derivanti da una situazione di mancanza di certezza, unità e coordinamento dell'organizzazione giuridica accrebbero sempre più nella consapevolezza dei giuristi, dei politici e dei governanti del XVIII secolo (6) e furono pertanto oggetto, in tale periodo, di sempre più frequenti previsioni finché, alla fine del secolo, la consapevolezza illuministica fece avvertire ovunque l'esigenza di un diritto certo e comprensibile e realizzò, alla fine del settecento ed all'inizio dell'ottocento — specie negli Stati ove si era affermata la borghesia — la codificazione del diritto civile, penale e costituzionale.

E' pertanto largamente sopravvissuta nel secolo XVIII — pur nella consapevolezza degli inconvenienti che rappresentava — una situazione di diritto frantumato in sistemi particolari, di « particolarismo giuridico », con rilevanti differenze soggettive a causa del ceto, del mestiere, della religione, del sesso, dello stato familiare e così via.

Interventi del sovrano e privilegi avevano poi, da tempo, differenziato notevolmente il regime giuridico dei beni immobili, le possibilità di godimento dei fondi da parte delle diverse classi di soggetti e le giurisdizioni, cui era demandata la decisione delle controversie, erano molte e spesso tra loro in conflitto.

(3) Cfr. G.B. De Luca, *Il dottor volgare*, 1673, libro I, cap. I, p. 21.

(4) Vedi L. Mossini, *Le citazioni dei giuristi*, Milano, 1975 e, dello stesso, *La lingua delle sentenze*, in *Studi Parmensi*, vol. XVII, 1976.

(5) *Constitutiones Parmae et Placentiae De Consilii et aliorum magistratuum facultate, et de modo, et forma procedenti in causis civilibus*. Ms. in ASP.

(6) Già alla fine del Seicento il Domat in Francia e Leibniz in Germania formulavano programmi di « messa in ordine razionale » di tutto il diritto vigente.

La estrema complicatezza ed incertezza del diritto privato si rifletteva anche sul diritto penale. La disciplina criminale rimase, nel settecento, estremamente frammentaria; mancava la previsione di figure tipiche di reato, le norme prevedevano e punivano una miriade di comportamenti identificati, piuttosto che dalla loro obiettività, dalla qualità dei beni e delle persone lese.

Anche la applicazione in concreto delle pene era improntata al capriccio ed all'arbitrio, non solo per il sistema di inquisizione e di giudizio, ma anche per la sopravvivenza della concezione della pena come deterrente che comportava una estrema varietà e crudeltà di sistemi di punizione e la mancanza di ogni proporzione tra pena e reato.

La gran parte della popolazione era poi mantenuta — anche nel secolo XVIII — in uno stato di notevole soggezione attraverso la continua individuazione di categorie di persone — nelle quali non era certo difficile incappare (« mendicanti », « malati cronici », « disoccupati » « pazzi » (7) — tra dizionalmente aborrite dal legislatore storico. Basta infatti scorrere le « grida » del tempo per notare la frequenza dei bandi contro i « malviventi », « le femmine diffamate », « i forastieri, zingari, vagabondi ed oziosi », gli « oziosi ed i sospetti di mala vita », contro gli ebrei e così via.

Ma pur nella sopravvivenza di un sistema di estrema incertezza del diritto e delle giurisdizioni, i Farnese ed i Borbone, per tutto il Settecento, furono sensibili alla esigenza di superare i « particolarismi giuridici » diffusi nello Stato di Parma e Piacenza (8).

Già alla fine del XVII secolo Ranuccio Farnese, confermando in un editto (9) le Costituzioni emanate dall'antenato, adottava « provvigioni per abbreviare la prolissità delle Liti... affinché resti adempita, la nostra costante, e perpetua volontà, che non solo sia dato a ciascuno quel, che gli spetta, nel che consiste l'essere della Giustizia, ma che l'ottenga ancora per vie facili, piane, brevi, e sicure... ».

E' di particolare importanza segnalare (oltre la circostanza che l'editto sia scritto in italiano e non in latino) come emerga alla consapevolezza del duca (o, forse, meglio, dei giuristi e politici che attesero alla compilazione del decreto) un fenomeno di tutti i tempi e cioè il ruolo svolto dai giuristi pratici (avvocati, notari, giudici nonché « attuarj esaminatori e cancellieri ») nell'ostacolare la certezza e soprattutto la semplificazione del sistema giuridico e la speditezza dei giudizi. Così, il sovrano si duole che « benchè sia stato a tutto abbondantemente provveduto non solo colle Costituzioni... ma anche con altri nostri Ordini; in alcune cose sostanziali si manca da molti Praticanti di Fori ». Stabilisce norme dirette a riportare ordine e certezza nei processi e ad evitare frodi, proibendo « la facilità degli Attuari, in lasciar mettere le mani nelle Filze delle scritture da altre Persone... e perchè troppo è gelosa la fede pubblica, ch'è l'anima de' Tribunali, vogliamo, ch'onninamente s'osservi, e si ripigli l'uso di notare gli Atti, e le Ordinazioni sopra Libri, che terminata l'udienza, dovranno farsi sottoscrivere dal Giudice... ». Si proibisce la prassi, invalsa specie in Parma, di « far rogare gli Atti delle Cause di Seconda istanza da' Notari Confidenti delle parti a propria elezione, e beneplicito... però dovrà in avvenire ciascun Giudice d'appellazione eleggersi l'Attuario, che sarà rogato degli Atti, e Sentenze delle seconde Istanze, e delle terze Istanze, purchè non sia diffidente delle parti ». Si obbligano gli « Attuarj, Esaminatori, e scrittori a tener oculti i testificati de' Testimoni prima, che sia seguita la pubblicazione ». Si proibisce agli « Attuarj, Scrittori de' Fori e Cancellieri di patrocinare né per sé, né per mezzo d'altri, Cause, che verranno in quel medesimo Tribunale... ». E « per porre freno alle estorsioni de' Birri nel pigliar mercedi eccessive, ed esorbitanti per le Catture, ed Esecuzioni reali, dovranno gli Attuari delle cause notare a tergo de' Mandati la quantità delle medesime mercedi ».

L'editto contiene poi altre norme di diritto privato, una diretta a « levare l'abuso, che corre massime di dare per Curatori all'Eredità giacenti persone impotenti a render conto di Esse, ed alla restituzione de' frutti... »; altra diretta « a levare molte liti, che nascono per malizia d'alcuni Contraenti ammaestrati nella scuola dell'inganno, e dell'astuzia » coll'impedire ai Notari di rogare contratti, « dove interviene denaro », ove questo non venga « realmente numerato alla presenza del Notaro, e de' Testimoni prima della stipulazione dell'Istromento... »; altre ancora dirette a garantire la corrispondenza effettiva tra i verbali di causa e la attività processuale realmente svolta.

(continua)

Dott. Giuseppe Boselli  
(Magistrato)

(7) Vedi M. Foucault, *Storia della follia nell'età classica*, Milano, 1977. Cfr. anche, dello stesso, *Sorvegliare e Punire*, Torino, 1976. Vedi pure, sull'argomento, T.S. Szasz, *Imanipolatori della pazzia*, Milano, 1974 e, sempre dello stesso, *Il mito della malattia mentale*, Milano, 1966.

(8) Per una diffusa esposizione dei lineamenti storici del Ducato di Parma e Piacenza vedi L. Benassi, *Guglielmo Du Tillot*, Parma, 1924 e, dello stesso, *Storia di Parma*, Parma, 1907. Per una sommaria esposizione delle principali istituzioni del ducato, cfr. E. Nasalli Rocca, *Lineamenti delle istituzioni giuridiche e della vita sociale del Principato farnesiano* (sec. XVI-XVIII), in *Archivio Giuridico*, 1950, pp. 168-180.

(9) Emanato a Parma il 24 giugno 1681, a stampa, nei Ciridari, in ASP.

**Pubblicazione trimestrale dell'U.R.C.O.F.E.R.  
(Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi  
dell'Emilia-Romagna)**

redazione:

**Ordine Avvocati e Procuratori - Bologna**  
Palazzo di Giustizia - piazza dei Tribunali  
tel. (051) 582157

comitato di redazione:

U.R.C.O.F.E.R.	- <b>Pietro Ruggeri</b>
BOLOGNA	- <b>Ruggero Benini</b>
FERRARA	- <b>Umberto Volta</b>
FORLI'	- <b>Pierpaolo Gugnoni</b>
MODENA	- <b>Giorgio Giusti</b>
PARMA	- <b>Franco Magnani</b>
PIACENZA	- <b>Fabrizio Lucchini</b>
RAVENNA	- <b>Lorenzo Bucchi</b>
REGGIO EMILIA	- <b>Giacomo Bondoni</b>
RIMINI	- <b>Sergio De Sio</b>

coordinatore:

**Sandro Giacomelli**

segretario:

**Lelio Zappoli**

direttore responsabile: - **Achille Melchionda**

Registrazione Tribunale Bologna 1-12-1978 n. 4691

Tipografia MASI - Via Ugo Foscolo, 5 - Bologna